# SENATO DELLA REPUBBLICA

### III LEGISLATURA

## 10<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

# GIOVEDÌ 14 FEBBRAIO 1963

(Antimeridiana)

(78<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

### Presidenza del Presidente GRAVA

#### INDICE cazioni » (2564) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione): DISEGNI DI LEGGE: 947 « Limitazione dell'impiego del benzolo e BITOSSI . . . . . . . . . . . . . . . suoi omologhi nelle attività lavorative» Salari, Sottosegretario di Stato per il (2562) (Risultante dall'unificazione di un lavoro e la previdenza sociale... 948 disegno di legge governativo e di una pro-« Norme transitorie in tema di accertaposta di legge d'iniziativa dei deputati Somento dei lavoratori agricoli aventi diritto liano ed altri) (Approvato dalla Camera alle prestazioni previdenziali e di accerdei deputati) (Discussione e approvazione): tamento dei contributi unificati in agricoltura » (2566) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione): Bitossi . . . . . . . . . . . . . . . 953, 956, 959 Presidente, relatore . 948, 949, 951, 961, 962 Monaldi, relatore . . . . . . . . . . . . 951, 956 Fiore . . . . . . . . . . 948, 950, 951, 961 Palumbo Giuseppina . . . . . . . . 953, 959 950 Salari, Sottosegretario di Stato per il SALARI, Sottosegretario di Stato per il 962 lavoro e la previdenza sociale... lavoro e la previdenza sociale... 955 VARALDO . . . . . . . . . . . . . . . . . SULL'ORDINE DEI LAVORI: « Costituzione del Consiglio di discipli-na per il personale dei pubblici trasporti, 946 di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, nu-951 mero 148, e successive aggiunte e modifi-946

78a Seduta (12 febbraio 1963)

La seduta è aperta alle ore 10,15.

Sono presenti i senatori: Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Boccassi, De Bosio, Di Grazia, Di Prisco, Fiore, Grava, Mammucari, Moltisanti, Monaldi, Negri, Palumbo Giuseppina, Sibille, Simonucci, Tinzl, Vaccaro, Varaldo, Venudo e Zane.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Salari.

BOCCASSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

#### Sull'ordine dei lavori

T I N Z L . Come i colleghi sanno, era stato iscritto all'ordine del giorno della nostra Commissione il disegno di legge numero 2210, « Riconoscimento ai fini previdenziali del servizio militare obbligatorio prestato nelle forze armate dell'ex impero austro-ungarico dal 25 maggio 1915 al 1º luglio 1920 », d'iniziativa dei deputati Vidali, Beltrame, Marchesi, Franco Raffaele; Riz, Ebner e Mitterdonfer.

Al suddetto provvedimento erano favorevoli tutte le parti politiche. Senonchè la Commissione finanze e tesoro ha dato su di esso parere contrario, adducendo il motivo della mancanza di copertura; ragione per cui la discussione è stata sospesa.

Ora debbo osservare che l'articolo 2 del disegno di legge stabilisce: « L'onere derivante dalla presente legge sarà a carico del Fondo adeguamenti pensioni costituito con legge 4 aprile 1952, n. 218 ». Formalmente, dunque, la copertura è indicata; ed anche da calcoli da me effettuati insieme al Vice presidente della Commissione di finanza, senatore Spagnolli, è risultato che un riesame della questione sarebbe possibile. Il senatore Spagnolli ha però aggiunto che, a tal fine, occorrerebbe una richiesta scritta da parte del Presidente della 10ª Commissione.

Prego pertanto che la richiesta in questione venga inoltrata d'urgenza alla 5<sup>a</sup> Commissione.

B I T O S S I . La nostra parte ha più volte chiesto che il disegno di legge di cui ha parlato il senatore Tinzl fosse posto in discussione, giacchè anche noi riteniamo che il parere negativo della 5ª Commissione non sia giustificato. Oltretutto non si riesce a comprendere per quale ragione, mentre alla Camera le spese comportate dal provvedimento non sono state ritenute superiori alle disponibilità finanziarie indicate dall'articolo 2, al Senato il giudizio sia stato diverso.

Ora non voglio fare considerazioni malevole, asserendo che motivi non di carattere finanziario ma di altro genere abbiano dettato tale comportamento. Prego solo l'onorevole Presidente di voler accogliere la richiesta del collega Tinzl, cui mi associo; anche perchè alcuni dei deputati che hanno approvato il provvedimento mi hanno già manifestato la loro meraviglia per quanto è accaduto. Tra l'altro, bisogna considerare che si tratta di compiere un atto di giustizia a favore di elementi che, se pure hanno combattuto a suo tempo contro di noi, ormai fanno parte della Repubblica italiana, fondata sulla Costituzione.

L'onorevole Presidente voglia dunque farsi interprete presso la 5ª Commissione della nostra richiesta, affinchè il parere in merito al disegno di legge venga urgentemente riveduto. In caso di mancato accoglimento di tale richiesta, dovremmo rivolgerci alla Presidenza del Senato perchè il provvedimento sia discusso dinanzi all'Assemblea con procedura urgentissima, in quanto riguarda alcune migliaia di cittadini italiani, che hanno il diritto di percepire quanto altri italiani hanno già ricevuto.

PRESIDENTE. Mi sono già interessato della questione presso la Commissione di finanze, e ritengo che, ai fini di una sollecita conclusione della questione, sia più opportuno conferire immediatamente col senatore Spagnolli anziche inoltrare per iscritto una richiesta formale, la quale implicherebbe fatalmente dei ritardi.

Pregherei pertanto i senatori Tinzl e Fiore di volersi recare subito alla Commissione finanze e tesoro, per cercare di definire la questione in senso favorevole. In tal caso

78a SEDUTA (12 febbraio 1963)

il disegno di legge potrebbe essere iscritto all'ordine del giorno di una seduta da tenersi domani.

Discussione e approvazione del disegno di legge: « Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive aggiunte e modificazioni » (2564) (Approvato dalla Camera dei deputati)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Costituzione del Consiglio di disciplina per il personale dei pubblici trasporti, di cui al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 e successive aggiunte e modificazioni », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge, di cui do lettura:

#### Articolo unico.

I primi tre commi dell'articolo 54 del l'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, così come modificati dall'articolo 2 della legge 3 novembre 1952, n. 1982, sono sostituiti dai seguenti:

- « Le punizioni per le mancanze di cui agli articoli 43, 44 e 45 sono inflitte con deliberazione del Consiglio di disciplina costituito presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma:
- 1) da un presidente nominato dal direttore dell'Ispettorato compartimentale della motorizzazione civile e trasporti in concessione e scelto preferibilmente tra i magistrati;
- 2) da tre rappresentanti effettivi dell'azienda designati, su richiesta del Ministero dei trasporti (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione), dall'organo che legalmente rappresenta l'azienda e scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;

3) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle Associazioni sindacali nazionali dei lavoratori numericanente più rappresentative, su richiesta del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, e scelti, con precedenza, tra gli agenti appartenenti alla azienda.

Per ciascuno dei rappresentanti di cui al comma precedente è nominato negli stessi modi un supplente.

Alla nomina dei rappresentanti aziendali del personale provvede il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dei trasporti, nonchè con il Ministro dell'interno quando trattasi di personale di pubblici trasporti in concessione od in esercizio ad aziende municipalizzate, a Comuni, Provincie, Regioni e relativi Consorzi ».

ANGELINI, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la legge 22 settembre 1960, n. 1054, estende le norme dell'« equo trattamento » contenute nel regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, al personale addetto agli autoservizi di linee extraurbane, quando il personale occorrente alle normali esigenze di tutti gli autoservizi comunque esercitati dall'azienda concessionaria risulti superiore a 25 unità. La suddetta estensione comporta anche l'applicazione delle disposizioni relative al trattamento disciplinare del personale, con l'intervento di un Consiglio di disciplina per le mancanze più gravi, ossia quelle previste dagli articoli 43, 44 e 45 dell'allegato A) al decreto citato.

Il Consiglio di disciplina è costituito presso ciascuna azienda, ed è composto dal presidente e da sei membri, di cui la metà in rappresentanza dell'azienda stessa e l'altra metà in rappresentanza del personale.

Nell'applicazione della legge, però, sono sorte notevoli difficoltà, che occorre superare per rendere possibile la costituzione ed il regolare funzionamento del Consiglio in questione. In primo luogo, infatti, poichè molte imprese di autoservizi di linea extra urbani si articolano in organi decentrati, per lo più regionali, dotati di autonomia di funzionamento e facenti capo ciascuno ad una direzione dei servizi competente per tutta la ri-

78a SEDUTA (12 febbraio 1963)

spettiva zona territoriale, appare evidente come male si concilierebbe la predetta autonomia con l'istituzione di un unico Consiglio di disciplina presso ciascuna azienda, come prevede l'articolo 2 della legge 3 novembre 1952, n. 1982. In secondo luogo, poichè i rappresentanti dell'azienda nel Consiglio di disciplina debbono essere scelti tra i consiglieri di amministrazione o tra i funzionari, e dato che il più delle volte trattasi d'imprese non costituite in forma societaria oppure d'imprese di piccole dimensioni, con l'impiego di pochi funzionari, è quasi sempre impossibile la costituzione del Consiglio di disciplina; tanto più poi se si tiene conto che i funzionari da destinarsi dovrebbero essere distinti da quelli che hanno accertato la mancanza disciplinare. In terzo luogo, va segnalata la difficoltà relativa alla designazione dei rappresentanti del personale, da parte delle organizzazioni nazionali di categoria numericamente più rappresentative, nelle aziende di piccole dimensioni.

Per porre rimedio ai suddetti inconvenienti, viene ora sottoposto al nostro esame il disegno di legge, già approvato dall'altro ramo del Parlamento. Con esso si dispone:

- la costituzione del Consiglio di disciplina presso ciascuna azienda o ciascuna dipendenza da azienda con direzione autonoma;
- 2) che quando non sia possibile la scelta dei rappresentanti dell'azienda nel Consiglio di disciplina a norma delle attuali disposizioni, venga consentito di conferire anche ad altri la rappresentanza medesima;
- 3) per quanto si riferisce ai rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni nazionali dei lavoratori numericamente più rappresentative, questi dovranno essere scelti con precedenza tra gli agenti appartenenti all'azienda.

Da ultimo, nel terzo comma dell'articolo unico, viene dichiarato in quali casi il Ministro del lavoro debba chiedere il concerto col Ministro dell'interno per la designazione dei componenti il Consiglio di disciplina.

Poichè col disegno di legge si eliminano effettivamente gli inconvenienti cui ho fatto

cenno, ne propongo l'approvazione nel testo pervenutoci dalla Camera dei deputati.

- BITOSSI. Condividendo pienamente le osservazioni fatte dal relatore, dichianiamo di approvare il disegno di legge.
- S A L A R I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Anche il Governo è favorevole al provvedimento.
- PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione.

Metto ai voti il disegno di legge, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge:
« Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura » (2566) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge.

FIORE. Chiediamo il rinvio della discussione del disegno di legge al pomeriggio di oggi, per le numerose perplessità che esso suscita in noi.

Al terzo comma dell'articolo 1, ad esempio, sono state praticamente abolite le Commissioni comunali ai fini dell'iscrizione dei lavoratori negli elenchi anagrafici, mentre la collaborazione delle suddette Commissioni per quanto concerne tali iscrizioni era stata prevista già dalla legge del 1945, e confermata da una sentenza del Consiglio

78° SEDUTA (12 febbraio 1963)

di Stato. Con l'articolo 4, poi, gli oneri per i servizi vengono addossati agli enti previdenziali e quindi, praticamente, ai lavoratori.

Se, pertanto, fosse possibile rinviare la discussione al pomeriggio, potremmo esaminare più attentamente la questione con le categorie interessate.

VARALDO. Si potrebbe rinviare al pomeriggio la votazione, ma il Presidente potrebbe svolgere sin da ora la sua relazione, per guadagnare tempo.

BITOSSI. Il problema sollevato dal collega Fiore dovrebbe essere esaminato anche dal Governo, il quale potrebbe darci dei chiarimenti in proposito; perchè non credo che il Ministero del lavoro abbia escluso intenzionalmente dalle funzioni previste nell'articolo 1 un istituto importante come le Commissioni comunali.

Noi non abbiamo nulla in contrario ad ascoltare la relazione dell'onorevole Presidente. Chiediamo il rinvio perchè si possa eventualmente sciogliere ogni riserva, anche in considerazione delle dichiarazioni che potrà farci l'onorevole Sottosegretario di Stato.

PRESIDENTE, relatore. Resta allora convenuto, se non si fanno altre osservazioni, che io svolgerò subito la mia relazione, mentre la discussione del disegno di legge verrà proseguita nel pomeriggio.

Il disegno di legge trae origine dalla sentenza della Corte costituzionale n. 65, pubblicata il 26 giugno 1962, che dichiarò costituzionalmente illegittimo l'accertamento presuntivo dei contributi agricoli unificati: e. nella sua formulazione attuale, rappresenta lo stralcio, operato dalla Camera, di 4 articoli sui 13 che componevano il testo originario del provvedimento. Esso fu, in quella sede, approvato all'unanimità, dopo una lunga ed appassionata discussione, e rappresenta una soluzione provvisoria degli aspetti più impellenti della questione, che verrà nipresa in esame successivamente per essere risolta in un quadro più generale. Nel firattempo, la sollecita approvazione dei quattro anticoli stralciati permetterà, tra l'altro, la corresponsione dei compensi a coloro che sono addetti alla riscossione dei contributi unificati.

Voi certo conoscerete, onorevoli colleghi, la particolare struttura economico-sociale dell'agricoltura italiana, che pone problemi di non lieve entità per l'attuazione di un efficiente sistema di previdenza sociale nel settore agricolo. Gli studi, avviati fin dal 1935, per superare una situazione che escludeva praticamente i lavoratori agricoli dalle assicurazioni sociali obbligatorie, si concretarono nel periodo 1938-1940 con l'emanazione di due provvedimenti: il regio decretolegge 28 novembre 1938, n. 2138 e il regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, i quali introdussero in agricoltura un criterio presuntivo per l'accertamento dei contributi agricoli: criterio, come ho detto, dichiarato illegittimo dalla citata sentenza n. 65 della Corte costituzionale in relazione agli articoli 3 e 76 della Costituzione.

Senza addentrarmi in troppo minuti particolari, desidero ricordare che il contributo predetto veniva iscritto a nuolo in base ad un calcolo sull'imponibile che il contribuente non ha mai avuto modo di conoscere e quindi di contestare; ed è noto a quali e quante lagnanze tale sistema abbia dato luogo. I proprietari dell'Italia meridionale, ad esempio, erano molto più gravati di quelli dell'Italia settentrionale; tanto è vero che il ministro Rubinacci fu costretto a chiedere in Senato che questi ultimi contribuissero a colmare il deficit di 10 o 12 miliardi di lire della gestione meridionale, e chi vi parla osservò - a tale richiesta - che sarebbe stato molto più opportuno, anzichè domandare a chi aveva già pagato un ulteriore versamento di contributi, ridimensionare i contributi stessi. Sembra che tale proposta abbia avuto fortuna, in quanto in questi ultimi tempi i contributi agricoli unificati sono stati notevolmente ridotti.

Come dicevo, il criterio presuntivo seguito nell'accertamento fu dichiarato illegittimo dalla Corte costituzionale. Di qui la necessità di nuove nonne regolatrici del settore, aderenti, oltre che allo spirito della Costituzione stessa, all'evoluzione dei tempi. Il Governo presentava pertanto alla Ca-

78ª SEDUTA (12 febbraio 1963)

mera, il 12 novembre 1962, un disegno di legge composto di 13 articoli, sul quale nascevano subito forti contrasti tra le varie parti politiche. Dopo una lunga discussione, si giunse allo stralcio di cui ho dianzi parlato.

Dei quattro articoli del testo a noi pervenuto, l'articolo 1, che prende origine dall'arl'articolo 9 del testo emendato dalla XIII Commissione della Camera, detta norme particolari atte a fronteggiare, nelle zone in cui vigeva il sistema presuntivo, la situazione contingente determinata dalla pronuncia della Corte costituzionale, assicurando la continuità del gettito contributivo.

L'articolo 2 riproduce in parte l'articolo 10 del testo suddetto, e contempla facilitazioni a favore dei lavoratori agricoli che intendano contestare l'accertamento delle giornate lavorative. L'articolo 3 rappresenta uno stralcio egualmente dall'articolo 10; e, infine, l'articolo 4, che è il risultato di uno stralcio effettuato dall'articolo 8 del testo medesimo, abolisce l'addizionale per spese di accertamento dei contributi agricoli unificati, il cui pagamento rappresentava veramente un'enormità, in quanto è assurdo che chi deve pagare il contributo debba anche pagare le spese inerenti alla riscossione del medesimo.

Debbo informarvi, onorevoli colleghi, di essere intervenuto presso l'onorevole relatore del disegno di legge nell'altro ramo del Parlamento, affinchè - interessando l'articolo in questione anche coloro che sono addetti alla riscossione dei contributi agricoli unificati — si provvedesse in questa sede a garantire loro un trattamento economico più adeguato. Essi sono infatti, tra i funzionari di enti previdenziali, quelli che fruiscono del peggiore trattamento, mentre sarebbe giusto e necessario che fossero parificati ai loro colleghi dell'I.N.P.S. o dell'I.N.A.M. Dal 1946 non hanno ottenuto alcun aumento di retribuzione — laddove gli altri ne hanno avuto più d'uno —, pure svolgendo un servizio assai gravoso; basti dire che, in base alla vecchia legge, dovevano essi stessi compiere gli accertamenti, cosa che era praticamente inattuabile.

Avevo dunque suggerito al collega relatore nell'altro ramo del Parlamento un emendamento, tendente appunto a parificare il trattamento economico di questo personale al trattamento di cui godono i funzionari dell'I.N.P.S. e dell'I.N.A.M.; ma, data l'attuale situazione parlamentare, ho dovuto accontentarmi di un'assicurazione per il futuro.

Ad ogni modo, poichè il provvedimento presenta un'effettiva utilità, prego la Commissione di volerlo approvare, come testimonianza della nostra considerazione per il settore interessato.

Vorrei chiedere ai senatori Fiore e Bitossi se non intendano ritornare sulla loro richiesta di rinvio della discussione, al fine di consentire la conclusione dell'iter del provvedimento entro questa mattina stessa. Infatti nel pomeriggio dovremmo tenere una altra seduta il cui ordine del giorno è molto pesante, mentre il tempo a nostra disposizione è assai limitato.

F I O R E . La sua relazione, onorevole Presidente, ci ha confermato che il fulcro della questione consiste nel pagamento degli stipendi agli addetti alla riscossione dei contributi: stipendi che altrimenti non potrebbero essere pagati. Ma — a parte il fatto che ciò non è completamente esatto - rilevo che il disegno di legge avrebbe potuto limitarsi al solo contenuto del primo comma dell'articolo 1. Perchè, invece, introdurre nel medesimo articolo 1 la norma secondo la quale « per le nuove iscrizioni provvede il Servizio contributi agricoli unificati a seguito di domanda del lavoratore », mentre finora, come è noto, le Commissioni comunali erano considerate organi primari ai fini delle iscrizioni negli elenchi anagrafici? E quale motivo può avere il sopprimere, all'articolo 4, l'addizionale a carico dei datori di lavoro, per ponla poi a carico dei lavoratori?

Se si trattava, come ha detto l'onorevole relatore, di trovare una soluzione provvisoria alla situazione, si poteva elaborare una leggina diversamente concepita. Quindi le nostre perplessità sono giustificate; così come lo è la nostra richiesta di rinvio della discussione al pomeriggio, che manteniamo, per le ragioni già esposte.

MONALDI. Io ritengo, onorevole Presidente, che il provvedimento debba es-

78a Seduta (12 febbraio 1963)

sere approvato nel testo in cui ci è pervenuto; e questo dico pure avendo anch'io le mie perplessità sul suo contenuto.

All'articolo 4, ad esempio, si sostituisce l'addizionale per le spese di accertamento dei contributi agricoli con un contributo delle gestioni previdenziali interessate, da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della pervidenza sociale. Ora vorrei sapere come verrà applicata la norma, in quanto ritengo che non esistano gestioni interessate esclusivamente all'agricoltura, ma sezioni di esse riguardanti l'agricoltura stessa.

Certo, se avessimo a nostra disposizione un tempo maggiore dovremmo chiarire anche questo elemento; ma, poichè non è il caso di farlo, penserà il Ministro del lavoro a stabilire le modalità per la corresponsione del contributo suddetto. Pregherei pertanto vivamente i colleghi di voler porre termine agli indugi ed approvare, se possibile, il provvedimento nella seduta di questa mattina; poichè rinviando la discussione alla seduta pomeridiana non sappiamo neanche con certezza se sarà possibile riprenderla.

F I O R E . Sono costretto ad insistere nella mia richiesta.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, aderendo alla richiesta del senatore Fiore rinvio il seguito della discussione del disegno di legge al pomeriggio di oggi.

(Così rimane stabilito).

#### Sull'ordine dei lavori

F I O R E. Mentre qui si svolgeva la discussione sul disegno di legge n. 2564, il coldega Tinzl ed io abbiamo avuto un colloquio col Presidente della Commissione finanze e tesoro senatore Bertone e col Vice presidente Spagnolli in merito al disegno di legge n. 2210. Sia l'uno che l'altro, più che una questione di copertura, favevano una questione di principio, per il numero esorbitante dei disegni di legge attualmente al loro esame, ed hanno dichiarato che si riserva-

no di esaminare il disegno di legge n. 2210 — come pure il disegno di legge n. 2523 — nella giornata di oggi, per danci la possibilità di definire al più presto tali questioni.

Pregherei quindi l'onorevole Presidente di voler riunire, se possibile, la Commissione domattina, ponendo all'ordine del giorno i due provvedimenti suddetti.

PRESIDENTE. La Presidenza farà il possibile per venire incontro alla sua richiesta.

Discussione e approvazione del disegno di legge, risultante dall'unificazione di un disegno di legge governativo e di una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Soliano ed altri: « Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative » (2562) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno d'legge: « Limitazione dell'impiego del benzolo e suoi omologhi nelle attività lavorative », già approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione di un disegno di legge d'iniziativa governativa e di una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Soliano, De Pascalis, Lajolo, Malagugini, Santarelli Ezio, Albarello, Audisio, Grilli Giovanni, Beccastrini, Arenella, Raucci, Golinelli, Busetto, Trebbi, Bottonelli, Nicoletto, Ambrosini, Speciale e Sulotto.

M O N A L D I , relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al nostro esame è ispirato soprattutto alla protezione dei lavoratori, in quanto, come è noto, l'utilizzazione dei prodotti a base di benzolo o di suoi derivati può dar luogo a gravi intossicazioni, le quali praticamente consistono in una grave anemia progressiva ed in una grave menomazione dei globuli bianchi, che si riducono di numero e si alterano; non solo, ma può anche dar luogo alla cosiddetta aplasia midollare, che comporta l'impossibilità di rigenerazione dei globuli rossi e bianchi; si ritiene, inoltre, che in certi casi

78<sup>a</sup> SEDUTA (12 febbraio 1963)

possa provocare una leucosi ad andamento cronico e, talora, ad andamento acuto.

È, pertanto, del tutto giustificato un provvedimento che voglia regolare l'impiego di tali sostanze tossiche; senonchè, a mio avviso, è anche necessario considerare il modo nel quale s'intende regolarlo.

Come è noto, queste sostanze vengono usate soprattutto come solventi nei lavori di lavaggio a secco, nell'impermeabilizzazione dei tessuti, nella fabbricazione e riparazione delle calzature, nei lavori di pittura, nei lavori di rotocalcografia e via dicendo: evidentemente, ci troviamo di fronte a lavorazioni di natura industriale, a lavorazioni di natura artigianale ed a lavorazioni che si svolgono addirittura a domicilio. Il provvedimento in esame si riferisce in modo particolare alle lavorazioni artigianali e a domicilio, laddove si può ritenere che sia difficile portare un controllo d'ambiente; e da questo particolare punto di partenza risale ad obblighi di ordine generale che verrebbero estesi a tutte le lavorazioni.

Per limitare, pertanto, i gravissimi pericoli derivanti dall'uso delle sostanze tossiche in questione, viene del tutto vietato l'uso del benzolo mentre viene ridotto l'uso del toluolo e dello xilolo, che sono sostanze omologhe del benzolo, ma meno tossiche, ad una percentuale non superiore al 5 per cento nei lavori di lavaggio a secco e nella impermeabilizzazione dei tessuti.

Ora, però, appare evidente che vietare l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso del solvente significa praticamente eliminare le lavorazioni industriali per l'impermeabilizzazione dei tessuti, perchè è assolutamente impossibile — ho assunto informazioni in proposito — procedere a tali lavorazioni con simile percentuale: tutto ciò, indubbiamente, metterebbe le nostre industrie in una posizione d'inferiorità rispetto a quelle delle altre nazioni, dove questa limitazione non è prevista.

Mi domando pertanto, per quanto si riferisce a queste lavorazioni, che sono prevalentemente di natura industriale, se non sia possibile proteggere i lavoratori in altri modi, anzichè ridurre semplicemente l'uso di queste sostanze ad una percentuale del 5 per cento.

Dal momento che l'intossicazione da tali sostanze avviene attraverso i vapori, appare subito evidente come il problema si possa risolvere ricorrendo ad una profilassi dell'ambiente, anzichè ad una limitazione dell'uso delle sostanze stesse. In America, ad esempio, si è stabilito che per ogni milione di volumi di aria contenuta in un determinato ambiente non vi possano essere più di cento volumi di vapori di dette sostanze, per cui si comprende facilmente come tutte le industrie del ramo abbiano interesse ad introdurre macchine prevalentemente chiuse, in modo che i vapori non possano sprigionarsi nell'ambiente, e ad attuare particolari sistemi di aereazione, affinchè la concentrazione dei vapori rimanga sempre al di sotto della percentuale considerata.

In tal modo, è evidente, non si verrebbe a danneggiare questi settori produttivi: purtroppo, però, il disegno di legge in questione non fa assolutamente cenno a simili provvidenze che, al contrario, dovrebbero essere considerate per prime, quando si voglia trattare il problema sul piano industriale.

Nel provvedimento mancano dunque, a mio avviso, alcune norme protettive che sono, invece, fondamentali ed imprescindibili, in quanto la forte limitazione dell'impiego di queste sostanze può essere senz'altro opportuna solo nel caso di lavorazioni artigianali, nelle quali, indubbiamente, è molto difficile agire sull'ambiente.

Secondo il mio parere si dovrebbe agire anche attraverso periodici controlli sanitari, così come è già stabilito per le persone soggette a radiazioni ionizzanti: gli elementi fondamentali dell'intossicazione, come ho già detto, si hanno nella serie rossa dei globuli ed anche maggiormente in quella bianca, per cui si dovrebbe imporre, nel disegno di legge in discussione, una rigorosa profilassi attraverso esami periodici del sangue.

Tutte le osservazioni che ho avuto l'onore di fare, naturalmente, si traducono in gravi perplessità nei confronti del disegno di legge oggi al nostro esame; spero che gli

78a SEDUTA (12 febbraio 1963)

onorevoli colleghi siano in grado di dissipare tali perplessità, a meno che ritengano che il disegno di legge stesso debba essere completamente riveduto.

PALUMBO GIUSEPPINA. Il presente disegno di legge è stato predisposto in seguito ai casi d'intossicazione collettiva da benzolo che si sono verificati nell'estate scorsa nelle industrie calzaturiere di Vigevano. Tali casi hanno messo in evidenza, in maniera drammatica, la gravità delle conseguenze derivanti ai lavoratori dall'utilizzazione dei prodotti a base di benzolo e dei suoi derivati: il fenomeno è stato talmente grave che la Clinica del lavoro di Milano ha ritenuto di dover creare a Vigevano una succursale, per poterlo seguire da vicino e poter controllare gli ammalati.

Le perplessità manifestate dall'onorevole relatore, che ha esaminato il disegno di legge dal punto di vista sanitario, sono senz'altro condivise da tutti noi: sono anch'io del parere, infatti, che lavorazioni così tossiche, ma tuttavia necessarie alla vita moderna, debbano essere svolte in sede industriale, non in sede artigianale e tanto meno a domicilio.

A Vigevano, infatti, l'intossicazione collettiva si è verificata soprattutto perchè la lavorazione delle scarpe e delle pantofole viene fatta a domicilio, in quanto in tal modo gli industriali si sottraggono agli obblighi assicurativi e possono pagare un salario molto minore alle donne che si dedicano a questi lavori nei ritagli di tempo, per integrare i bilanci familiari.

Con questo sistema, però, non si intossicano soltanto le donne, ma gli ambienti stessi nei quali esse lavorano e, conseguentemente, anche i bambini: vorrei, pertanto, richiamare l'attenzione del rappresentante del Governo sulla necessità di proibire il lavoro a domicilio per queste lavorazioni così tossiche.

Queste sono le ragioni per le quali anche io sono fortemente perplessa in merito al disegno di legge in esame.

B I T O S S I . Onorevoli colleghi, anche la nostra parte nutre forti perplessità nei

confronti del presente disegno di legge; ma è indubbiamente necessario tenere presente che siamo giunti alla sua approvazione solo dopo la drammatica pressione esercitata sull'opinione pubblica, sul Parlamento e sul Governo per i numerosi casi mortali derivati dall'uso del benzolo.

Il presente provvedimento ci pone, senza dubbio, dinanzi ad un bivio: se diamo la nostra approvazione, può darsi che i casi di intossicazione per uso esclusivo del benzolo diminuiscano, mentre, al contrario, se non la diamo i casi continueranno ad aumentare senz'altro. Ora, io sono del parere che sarebbe stato opportuno non attendere che il fenomeno diventasse veramente drammatico per correre ai ripari e, quindi, interdire l'utilizzazione del benzolo molto prima che si arrivasse a tali conseguenze deleterie.

I primi decessi che hanno avuto il riconoscimento specifico di malattia professionale derivante dall'uso del benzolo si sono avuti a Vigevano, centro dei calzaturifici; ma successivamente si è potuto constatare che vi erano dei morti con diagnosi incerte anche in altre località, dove si utilizzava il benzolo per determinate lavorazioni, quali quelle di tipografia, di rotocalcografia e via dicendo.

Il disegno di legge in esame proibisce completamente l'uso del benzolo e vieta l'uso del toluolo e dello xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso dei solventi che li contengono. Ora, si pone a noi il problema se abolendo del tutto l'uso del benzolo e sostituendolo, sia pure limitatamente, con quello degli altri due prodotti, sia completamente eliminato il pericolo per i lavoratori: questa, a mio parere, è la perplessità maggiore nei confronti del disegno di legge. Se, infatti, gli studiosi della materia ci assicurassero che solo il benzolo è tossico e che i due omologhi hanno un grado di tossicità veramente inferiore, noi saremmo tranquilli e non avremmo alcuna perplessità nell'approvare il provvedimento; ma, purtroppo, si è constatato che in questo campo vi è forte diversità di opinioni: secondo alcuni scienziati, infatti, l'azione tossica del toluolo e dello xilolo è simile a quella del

78<sup>a</sup> SEDUTA (12 febbraio 1963)

benzolo; secondo altri l'azione dei primi due sarebbe meno grave di quella del benzolo, il che sarebbe in relazione alla minore tendenza di queste sostanze ad emettere vapori, avendo esse un punto di ebollizione più elevato; mentre, secondo altri ancora, il toluolo e lo xilolo sarebbero addirittura più tossici dello stesso benzolo e, precisamente, il rapporto di tossicità sarebbe di 1 per il benzolo, 1,4 per il toluolo e 1,2 per lo xilolo. Quale può essere il nostro giudizio in una situazione così difficile e delicata?

Non riesco, poi, a comprendere per quale ragione si parli nel disegno di legge di percentuale in peso e non di percentuale in volume, quando noi sappiamo che questi prodotti hanno un peso specifico notevolmente inferiore a quello di molti altri, particolarmente dei solventi ai quali vengono mescolati, in modo che una percentuale anche esigua in peso di toluolo aumenta notevolmente la tossicità.

È senz'altro pacifico, inoltre, come ha rilevato il senatore Monaldi, che l'ambiente è determinante: se, infatti, i vapori del benzolo si estendessero e si diluissero in una maggiore quantità di metri cubi d'aria, e se vi fosse un ricambio continuo di questa aria, la tossicità sarebbe senza dubbio minore.

Malgrado tutti questi dubbi e perplessità ritengo, comunque, che non ci rimanga altro che approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dall'altro ramo del Parlamento, in quanto, altrimenti, il benzolo continuerà ad essere utilizzato ed i casi mortali non cesseranno. Nella peggiore delle ipotesi le cose rimarranno immutate, ma noi non avremo impedito la ricerca di formule nuove atte ad evitare l'aumento dei casi mortali derivanti dall'uso del benzolo e dei suoi omologhi.

In considerazione del particolare momento in cui ci troviamo, in considerazione del fatto cioè che la prossima conclusione della legislatura rende impossibile l'introduzione di qualsiasi emendamento, approviamo senza indugio il testo trasmesso dalla Camera dei deputati, invitando nel contempo gli scienziati ad approfondire sempre più le loro conoscenze in questo campo e dando mandato agli Ispettorati del lavoro affinchè dia-

no attuazione effettiva a ciò che stabilisce il presente provvedimento. Se fra un certo tempo si constaterà che, malgrado i nostri sforzi, la situazione non si è modificata, riesamineremo quanto prima il problema.

Insisto, pertanto, nel dire che al momento attuale non ci rimane che approvare il disegno di legge in esame, nella speranza che le perplessità del senatore Monaldi e mie siano eccessive e che, quindi, il risultato di questo esperimento sia superiore anche alle nostre aspettative.

A N G E L I N I . Sono anch'io molto perplesso sul contenuto del disegno di legge, anche in considerazione del fatto che non vi è stato il tempo necessario per uno studio approfondito del problema e per poter assumere al riguardo tutte le informazioni utili.

Alcuni anni fa, in un grande stabilimento della mia provincia si erano verificati molti casi d'intossicazione nelle donne che vi lavoravano, ed io mi occupai di questo fenomeno chiedendo l'intervento dell'Ispettorato del lavoro: non ho più avuto segnalazioni di casi d'intossicazione, per cui ritengo che non se ne siano più verificati e che l'inconveniente, quindi, sia stato eliminato attraverso una migliore aereazione degli ambienti (trattandosi di un grande stabilimento era più facile introdurre nuovi sistemi per il ricambio dell'aria) al fine di limitare la respirazione dei vapori del benzolo. Senonchè, nello stesso tempo, in un altro comune della mia provincia, che si sta industrializzando, sono sorti dei calzaturifici; e quello che accadeva in quel grande stabilimento si sta ora verificando in modo veramente preoccupante in queste piccole aziende.

Proprio tre giorni fa, anzi, in un piccolo stabilimento, per la presenza di numerose bombole di benzolo è avvenuto uno scoppio, che per fortuna ha provocato soltanto un morto, in quanto si è verificato di notte.

Sono anch'io convinto, pertanto, della necessità di prendere qualche provvedimento, ma non so ancora bene quale.

Sono molto preoccupato per l'incolumità dei lavoratori, ma non posso non considerare che l'abolizione dell'uso di questi pro10<sup>a</sup> Commissione (Lav., emigr., prev. soc.)

78<sup>a</sup> SEDUTA (12 febbraio 1963)

dotti in determinate lavorazioni metterebbe le nostre industrie in condizioni gravi, rispetto alla produzione internazionale. Sono, quindi, molto indeciso e per tale motivo seguirò quello che sarà l'orientamento generale, rimettendomi al parere di persone più competenti di me sulla materia.

V A R A L D O. Molti colleghi hanno esposto le loro perplessità nei confronti del disegno di legge in esame: e dal senatore Monaldi è stata fatta un'affermazione non perplessa, ma, in base a quello che gli è stato riferito, assolutamente certa, che cioè con l'approvazione del provvedimento in discussione si verrebbero ad interrompere certe lavorazioni che non possono rinunciare all'uso del benzolo. Ora, se questa affermazione è esatta, mi sembra che non si possa non tenerne conto, dal momento che questo potrebbe significare gravi difficoltà non solo per l'economia nazionale, ma per i lavoratori stessi.

Altre perplessità, poi, sono state sollevate dal senatore Bitossi circa la tossicità del toluolo e dello xilolo rispetto a quella del benzolo: ma a questo proposito mi pare che si debba tenere conto di ciò che ha detto il senatore Monaldi, cioè che la difficoltà deriva soprattutto dal fatto che i vapori del benzolo si diffondono nell'ambiente in misura tale da divenire tossici, per cui il disegno di legge avrebbe potuto prevedere tutta una serie di provvedimenti adeguati, che invece non contiene.

In definitiva, è dubbio che il disegno di legge in esame abbia una certa utilità, mentre certamente esso rappresenta un danno per l'economia nazionale. Perciò mi domando se non sia possibile arrivare all'adozione di tutti i provvedimenti necessari per impedire un aumento dei vapori del benzolo nell'ambiente anche senza un apposito disegno di legge, nel senso di controllare e di esigere che l'ambiente di lavoro non sia tossico, in base alle norme esistenti sulle condizioni di lavoro del personale.

Si potrebbe, quindi, rinviare la discussione del disegno di legge, con la garanzia che vi sarà comunque, da parte degli Ispettorati del lavoro, un controllo tale da rispondere veramente alle necessità.

FIORE. Ho ascoltato attentamente la relazione del senatore Monaldi e le opinioni espresse dagli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto: indubbiamente, le perplessità esistono, ma noi dobbiamo renderci conto della situazione particolare in cui ci troviamo, per cui non è possibile apportare emendamenti al disegno di legge per fugare tali nostre perplessità.

È necessario tenere nella dovuta considerazione il fatto che dall'approvazione di questo provvedimento potranno derivare delle difficoltà per alcune industrie; ma è anche necessario tenere presente che, mentre il sistema americano ricordato dal senatore Monaldi potrebbe servire a ridurre al minimo la possibilità di casi mortali, le relative trasformazioni non si possono attuare immediatamente, per cui, se non ponessimo tali trasformazioni come obbligo inderogabile, le industrie verrebbero a trovarsi comunque in difficoltà, in quanto non avrebbero il tempo materiale per attuarle: si tratta, pertanto, di provvidenze che potranno essere considerate in prospettiva, ma non nel momento attuale.

D'altra parte, debbo dichiarare francamente che di fronte all'alternativa di un danno economico per alcuni gruppi industriali e, conseguentemente, per alcuni operai, o di rinunciare a salvaguardare un certo numero di vite umane, preferisco senza alcuna esitazione la prima eventualità.

La situazione è veramente impressionante, per cui ritengo che la terza legislatura che sta per concludersi abbia il dovere di approvare questo provvedimento, il quale, pur senza essere quello che noi avremmo desiderato, è, senza dubbio, la testimonianza dell'interesse del Parlamento per questi lavoratori.

Per i suesposti motivi mi dichiaro, quindi, favorevole all'approvazione del disegno di legge nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento, soprattutto in considerazione del fatto — ripeto — che la prossima conclusione della legislatura rende impossibile l'introduzione di qualsiasi emendamento: di

78a SEDUTA (12 febbraio 1963)

fronte a questo stato di necessità, preferisco, evidentemente, poter salvare la vita di alcuni operai, anzichè preoccuparmi di un momentaneo danno economico degli industriali. Il disegno di legge in questione, d'altra parte, spingerà gli industriali a migliorare le attrezzature, in modo che il pericolo possa venire almeno limitato, se non eliminato del tutto.

Al momento attuale, pertanto, non vi è altra possibilità che quella di approvare il disegno di legge, che riporterà, senza dubbio, una certa tranquillità tra gli operai interessati.

 $\mbox{\bf B}$  I T O S S I . Vorrei confutare alcune argomentazioni del senatore Monaldi, che mi erano precedentemente sfuggite.

Tutti abbiamo ricevuto, o almeno io ho ricevuto, un telegramma del Presidente dell'Associazione nazionale industrie chimiche, nel quale si sostiene la necessità di elevare la percentuale del toluolo e dello xilolo, senza di che alcune industrie sarebbero costrette a chiudere. Mi sono informato sull'esattezza di questa affermazione, fatta anche dal senatore Monaldi, ed ho potuto constatare che essa non è assolutamente esatta: posso, anzi, dire che la stessa percentuale prevista dal disegno di legge, o anche percentuali inferiori sono state stabilite per legge in alcuni Paesi esteri. La Francia, ad esempio, col decreto 29 dicembre 1948, numero 48, ha stabilito le stesse percentuali considerate nel nostro disegno di legge per l'utilizzazione del toluolo e dello xilolo: ora. se l'industria chimica francese può lavorare con queste percentuali, non comprendo per quale motivo l'industria italiana non potrebbe farlo. Il fatto è che i nostri industriali vogliono continuare a lavorare come hanno fatto fino ad oggi, cioè senza preoccuparsi minimamente del danno che deriva ai lavoratori dall'utilizzazione di tali sostanze tos-

Si tratta, soprattutto, di una questione di coscienza e di responsabilità: se non approviamo questo disegno di legge, tutti i casi di intossicazione e di morte che si verificheranno da oggi in avanti potranno venirci imputati.

Constatato, quindi, che il provvedimento non porta alcun danno alla produzione, in quanto gli imprenditori possono continuare a svolgere la loro attività anche con la percentuale in esso prevista, non ci rimane che approvarlo dando mandato agli Ispettorati del lavoro di seguire il problema da vicino, al fine di evitare che casi mortali abbiano ancora a verificarsi in seguito all'utilizzazione del benzolo.

M O N A L D I , relatore. Vorrei, innanzi tutto, che fosse eliminato dalle nostre discussioni il motivo emozionale, derivante dalla fine della legislatura: motivo emozionale che è stato posto dai colleghi Fiore e Bitossi e di fronte al quale non è possibile legiferare con serenità.

B I T O S S I . Se un errore è stato commesso, è quello di avere affidato la relazione a lei, che è uno scienziato.

MONALDI, relatore. Lei ha espresso le stesse perplessità che ho espresse io. Si tratta di valutare la situazione.

BITOSSI. Le mie sono valutazioni politiche; le sue sono valutazioni scientifiche.

MONALDI, relatore. Su questo argomento non faccio valutazioni politiche.

BITOSSI. Perchè non le può fare.

MONALDI, relatore. Tutti abbiamo esposto le nostre penplessità sul provvedimento; io ora cercherò di rispondere ai colleghi, naturalmente nei limiti del possibile, anche perchè, essendo stato il disegno di legge deferito alla nostra Commissione solo da pochi giorni, non ho avuto la fortuna di poter esaminare tutti gli elementi di cui è in possesso il collega Bitossi, il che però non influisce minimamente sulla linea che ho prospettata.

Da parte mia dichiaro subito che ho voluto interpellare sul disegno di legge una persona altamente competente e qualificata, il senatore Macaggi, così come si fa tra colle-

78a SEDUTA (12 febbraio 1963)

ghi di università; ed egli mi ha risposto che le mie preoccupazioni erano anche sue e che, a sua volta, egli si era consultato in merito col direttore della clinica di malattie del lavoro dell'Università di Genova. Il che dimostra che non si tratta di preoccupazioni campate in aria; d'altra parte, le avete condivise voi stessi.

L'intervento che mi ha maggiormente convinto è stato quello della senatrice Palumbo, insieme con quelli dei colleghi Angelini e Varaldo.

La tossicosi da benzolo è una malattia professionale, riconosciuta già dalla nostra legislazione; e come tale può essere trattata, almeno sotto certi profili, attraverso una buona mobilitazione dell'opera dell'E.N.P.I. Quindi, pur non intendendo respingere il provvedimento, debbo dire che è giusto quanto ha osservato la collega Palumbo sul fatto che i maggiori danni derivanti dall'impiego del benzolo si hanno nella lavorazione a domicilio. Seguono, per gravità, quelli derivanti dalla lavorazione artigianale; e. ultimi, quelli derivanti dalla lavorazione industriale, dove il benzolo è più usato. Tutto ciò è dimostrato dai casi esaminati in questi ultimi anni.

Ora noi abbiamo visto che effettivamente, nell'impiego del benzolo o dei suoi derivati. è praticamente possibile praticare una profilassi. Ecco quindi la necessità dell'opera dell'E.N.P.I., intesa a limitare l'impiego di tale sostanza nelle lavorazioni a domicilio. Il primo controllo deve essere di carattere sanitario, e su questo sono concordi tutte le legislazioni. Noi possiamo infatti colpire i primi sintomi dell'intossicazione, la quale è ordinariamente cronica; e questo tipo di controllo può essere effettuato anche senza che venga emanato un apposito provvedimento, poichè è sufficiente che il Ministero dia le disposizioni adeguate per esercitare il controllo in via amministrativa.

Ci si chiederà a questo punto come mai ci si sia trovati, ad un certo momento, di fronte ad una serie di casi di intossicazione da benzolo, da toluolo, da xilolo. Ciò è avvenuto perchè le nostre cognizioni sull'azione tossica di queste sostanze sono ancora insufficienti; perciò non erano state ancora poste in opera tutte le azioni protettive, per quanto riguarda sia la limitazione nell'impiego delle sostanze stesse, sia la protezione dei lavoratori, specie nei confronti dei vapori. Ci troviamo di fronte a idrocarburi aromatici; e questi, che sono policiclici, sono purtroppo anche fattori esogeni dell'oncogenesi, cioè del formarsi di tumori maligni.

Quindi bisognerebbe riesaminare completamente tutta la materia, che è veramente di estrema importanza a molti fini.

Per l'industria, ad esempio, il provvedimento non può essere valido, in quanto tale campo va trattato diversamente. È necessaria una profilassi d'ambiente, al fine di assicurare che i vapori in questione non superino una certa percentuale; non ci si può accontentare di stabilire limitazioni nell'uso delle sostanze tossiche. Del resto, nel testo originario del provvedimento la percentuale massima consentita delle suddette sostanze era del 20, e non del 5 per cento; e ciò perchè, per l'impermeabilizzazione dei tessuti ad esempio, è necessaria una percentuale di toluolo e xilolo che va dal 20 al 30 per cento. Perciò, se si adotta la percentuale del 5 per cento, questa operazione dovrà essere immediatamente sospesa.

Io non faccio il difensore degli industriali, perchè è evidente che se si dovessero, per salvaguardia delle vite umane, sospendere anche completamente determinate lavorazioni, non sarei certo io ad oppormi.

So, però, con certezza che il presente provvedimento non risolve in alcun modo il problema, e pertanto mi domando se non valga meglio la pena di esprimere chiaramente il nostro pensiero in proposito attraverso un ordine del giorno, rivolgendo nel contempo la raccomandazione all Governo che questa sia una delle prime leggi ad essere prese in esame dalla prossima legislatura.

Il disegno di legge, purtroppo, ci è pervenuto troppo tardi ed evidentemente un provvedimento di tanto grande importanza non può essere approfondito in così breve tempo: tuttavia, se la Commissione deciderà — nonostante le perplessità da tutti manifestate, nonostante il danno che ne potrà derivare alle nostre industrie — di

78<sup>a</sup> SEDUTA (12 febbraio 1963)

approvare il disegno di legge, non sarò certo io ad essere contrario.

SALARI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Il Governo ritiene di dover vivamente raccomandare alla Commissione l'approvazione del presente disegno di legge.

Debbo inchinarmi di fronte alla competenza del relatore, senatore Monaldi, e certamente non sarò io che avrò la possibilità e la capacità di controbattere le tesi da lui esposte in materia di tossicologia e le altre sostenute in relazione a questa discussione; ma mi permetto di dire agli onorevoli componenti della Commissione - per quella esperienza che ho della professione forense, nella quale ho avuto più volte modo di occuparmi di fenomeni d'intossicazione - che nessuno può giurare in questa materia e che, quindi, se ci troviamo di fronte ad una rispettabilissima opinione, quale è quella del senatore Monaldi o quella del senatore Macaggi, io potrei, se ne avessi il tempo, portare testi di tossicologia, contenenti i pareri di altri illustri chimici, biologi, fisiologi, e sostenere il contrario di quello che in questa sede oggi è stato sostenuto.

Mi permetto di richiamare l'attenzione dell'onorevole relatore su un dato di fatto indiscusso ed indiscutibile, dimostrato dalle statistiche, le quali stanno a ricordare che ormai da anni, con l'impiego del benzolo, viene sacrificata l'esistenza di tanta povera gente.

Non voglio, ora, fare della demagogia, ma ritengo che un politico debba tener conto di certe situazioni, alle quali bisogna ovviare: non è dubbio, infatti, che a causa dell'impiego del benzolo, sostanza certo estremamente tossica, molti operai hanno perduto la vita e molti altri sono divenuti inabili al lavoro. Da questa situazione, aggravata dai noti drammatici avvenimenti verificatisi in provincia di Pavia, sorse la necessità urgente di provvedere, ed a tal fine è stato predisposto il presente disegno di legge, che è stato poi ampiamente discusso alla Camera dei deputati.

Si è sostenuto da parte di taluni onorevoli senatori che il provvedimento non elimina

completamente le cause delle intossicazioni; si è sostenuto che con l'applicazione di esso si porrebbero in gravi difficoltà finanziarie e, quindi, in crisi quelle industrie che debbono adoperare questi prodotti. In proposito debbo dire che da tempo sono pervenute al Ministero critiche ed obiezioni a questo disegno di legge, specialmente da certi settori industriali particolarmente interessati; ma mi corre l'obbligo di affermare con estrema chiarezza dinanzi alla Commissione che la competente Direzione generale, dopo avere a llungo esaminato e vagliato queste perplessità, è pervenuta alla conclusione che il provvedimento non merita assolutamente le critiche che allo stesso sono state rivolte e che al contrario, merita di essere approvato. anche se non sana completamente la situazione: d'altra parte, nessun provvedimento è perfetto, in quanto la realtà è fluida e sfugge ad ogni sforzo di schematizzazione da parte del legislatore.

Raccomando, pertanto, vivamente alla Commissione di voler approvare il disegno di legge in esame, anche perchè, altrimenti, come è stato già rilevato da altri colleghi, ci assumeremmo delle gravi responsabilità: ce ne assumiamo, indubbiamente, anche approvandolo, ma sono sicuro che queste ultime sono di gran lunga meno pesanti e meno gravi di quelle che gli onorevoli colleghi si assumerebbero respingendo il provvedimento e consentendo, per conseguenza, il permanere di una situazione che è veramente pericolosa per l'incolumità e la salute dei nostri lavoratori.

Z A N E . Chiedo la parola per mozione d'ordine: mi coglie lo scrupolo di dover decidere in queste condizioni, cioè con la Commissione convocata per deliberare su di un argomento di così grande importanza e già così limitata nel numero dei suoi membri presenti.

Non intendo certamente chiedere il rigetto del disegno di legge, ma solo affermare che la relazione svolta dal senatore Monaldi merita la massima attenzione e considerazione, e rigettare in pieno il rilievo fatto dal senatore Bitossi, quando ha rimproverato il nostro Presidente per avere at-

78<sup>a</sup> SEDUTA (12 febbraio 1963)

tribuito alla competenza del senatore Monaldi l'incarico di relatore.

BITOSSI. È evidente che il senatore Monaldi non si assumerà mai la responsabilità di dichiarare che con l'approvazione del disegno di legge non si verificheranno più casi di intossicazione.

Z A N E . Per i suesposti motivi, faccio formale proposta di rinviare a domani il seguito della discussione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Il senatore Zane sa perfettamente che il Presidente cerca sempre di accogliere i desideri di tutti i colleghi e, pertanto, non avrebbe nulla in contrario ad accogliere anche la sua proposta, se avesse la certezza che entro domani si potessero fugare tutti i dubbi avanzati nel corso di questa discussione. Dal momento, però, che in così breve tempo non sarà possibile venire a capo di nulla, pregherei il senatore Zane di non insistere nella sua proposta.

Z A N E . In seguito alle considerazioni fatte dall'onorevole Presidente, non insisto nella mia proposta di rinvio, in quanto sono anch'io preoccupato quanto gli altri colleghi e ritengo che qualche provvedimento legislativo debba senz'altro essere approvato. Avrei preferito rinviare l'approvazione definitiva del disegno di legge unicamente nell'intento di acquisire, entro domani, almeno uno dei pareri chiesti.

PALUMBO GIUSEPPINA. Le riserve che ho avanzate prima si riferivano,unicamente, alla insufficienza del presente provvedimento, al quale, però, darò senz'altro il mio voto favorevole, in quanto, se non altro, rappresenterà un campanello di allarme per spingere gli industriali a provvedere adeguatamente.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Le norme contenute nella presente legge si applicano a tutte le attività, anche se esercitate dallo Stato e dagli Enti pubblici, alle quali siano comunque addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attività artigiane e quelli che lavorano a domicilio su commissione.

(È approvato).

#### Art. 2.

Nei lavori di lavaggio a secco, di sgrassaggio e di pulitura in genere, è vietato l'uso di solventi contenenti benzolo. È pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso. Qualora il solvente contenga più di una delle dette sostanze la percentuale del 5 per cento si intende riferita al complesso di esse.

(È approvato).

#### Art. 3.

Nelle impermeabilizzazioni dei tessuti, nella fabbricazione e riparazione degli impermeabili, nella fabbricazione e riparazione delle calzature, è vietato l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, sciolti in solventi contenenti benzolo. È pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento in peso del solvente.

Nelle lavorazioni diverse da quelle indicate al primo comma, è consentito l'uso di prodotti, quali colle, mastici, cementi, i cui solventi contengano toluolo o xilolo in misura non eccedente il 30 per cento, complessivamente considerati, fermo restando il divieto per l'uso del benzolo.

(È approvato).

#### Art. 4.

Nei lavori di pittura, di decorazione, di verniciatura e di rivestimento in genere, non-

78<sup>a</sup> Seduta (12 febbraio 1963)

chè nei lavori di sverniciatura e di decapaggio, è vietato l'uso del benzolo. È consentito l'uso di prodotti i cui solventi o diluenti contengano toluolo o xilolo in percentuale non superiore al 45 per cento in peso, complessivamente considerati.

(È approvato).

#### Art. 5.

È vietato l'uso di inchiostri, nei quali le sostanze diluenti o disperdenti contengano benzolo. È pure vietato l'uso di toluolo o xilolo in percentuale superiore al 5 per cento, complessivamente considerati.

Nei lavori di rotocalcografia è consentito l'impiego di inchiostri con solventi costituiti in tutto o in parte da toluolo o xilolo, fermo restando il divieto di uso del benzolo.

Rimane in vigore per quanto riguarda le operazioni di ripulitura dei rulli inchiostratori, dei cilindri, dei calamai, di parti di macchine, di attrezzi in genere, il disposto dell'articolo 2 della presente legge relativo ai lavori di pulitura.

(È approvato).

#### Art. 6.

Nelle lavorazioni previste dagli articoli 2, 3, 4 e 5 e per quanto disposto dal successivo articolo 9 è tollerata la presenza del benzolo solo come impurezza, fino al valore massimo del 2 per cento in peso del solvente. Detta percentuale deve essere conteggiata ai fini della somma complessiva massima prevista per il toluolo e lo xilolo.

(È approvato).

### Art. 7.

Quando sia necessario, durante l'uso, aggiungere solventi o diluenti ai prodotti considerati dagli articoli 3, 4 e 5, allo scopo di riportarli alla consistenza di impiego, le aggiunte non devono modificare i requisiti di composizione previsti dagli articoli citati.

(È approvato).

#### Art. 8.

È fatto obbligo ai fabbricanti di solventi per uso industriale, nonchè ai fabbricanti di prodotti destinati ad essere impiegati nei lavori considerati dalla presente legge, quando essi solventi o prodotti contengano benzolo, toluolo o xilolo, di apporre sui recipienti posti in vendita una etichetta, la quale indichi la presenza di dette sostanze nel solvente o nel prodotto, la percentuale complessiva di esse e, separatamente, la percentuale del benzolo, riferendo il dato percentuale, in peso, al totale del solvente. Lo stesso obbligo compete a coloro che, per fini commerciali, sostituiscono o in qualunque nodo modificano i recipienti originariamente forniti dal fabbricante.

(E approvato).

#### Art. 9.

Ai sensi dell'articolo 355 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, devono essere contrassegnati con il simbolo delle sostanze tossiche i recipienti che contengono comunque, per la conservazione o per l'impiego diretto da parte del lavoratore, solventi o prodotti in cui sia presente il benzolo in misura superiore al 2 per cento in peso del solvente.

L'obbligo di contrassegno sussiste anche per solventi o prodotti che contengano toluolo o xilolo in misura superiore al 3 per cento in peso del solvente.

(È approvato).

#### Art. 10.

Coloro che, ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, commettono a domicilio lavorazioni, o fasi di lavorazioni, considerate dalla presente legge, e, a tal fine, devono fornire al lavoratore solventi o prodotti a base di solventi, sono tenuti ad osservare per le materie fornite, le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5, relativamente ai requisiti prescritti per i solventi.

10<sup>a</sup> Commissione (Lav., emigr., prev. soc.)

78<sup>a</sup> SEDUTA (12 febbraio 1963)

I recipienti contenenti i solventi e i prodotti forniti dal committente devono essere muniti del contrassegno di tossicità, quando le materie suddette abbiano le caratteristiche indicate nell'articolo 9.

I committenti devono mettere a disposizione dei lavoratori a domicilio anche i solventi eventualmente necessari per riportare i prodotti forniti alla consistenza d'uso.

(È approvato).

#### Art. 11.

Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8 si applicano anche agli analoghi prodotti introdotti dall'estero nel territorio nazionale.

(È approvato).

#### Art. 12.

Salve le maggiori sanzioni previste dal Codice penale:

- 1) i datori di lavoro e i dirigenti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza delle norme di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7;
- 2) i fabbricanti ed i commercianti sono puniti con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 8;
- 3) i committenti a domicilio ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 264, sono puniti:
- a) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 3.000.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, primo e terzo comma;
- b) con l'ammenda da lire 300.000 a lire 600.000 per l'inosservanza della norma di cui all'articolo 10, secondo comma.

(E approvato).

#### Art. 13.

La vigilanza sull'osservanza della presente legge è affidata al Ministero del lavoro e della previdenza sociale che la esercita per mezzo dell'Ispettorato del lavoro, che può avvalersi della collaborazione degli ufficiali sanitari.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

(La seduta, sospesa alle ore 12,10, è ripresa alle ore 18,45).

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura » (2566) (Approvato dalla Camera dei deputati)

PRESIDENTE, relatore. Riprendiamo la discussione del disegno di legge: « Norme transitorie in tema di accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e di accertamento dei contributi unificati in agricoltura », già approvato dalla Camera dei deputati.

Come i colleghi ricordano, stamane il senatore Fiore ha chiesto il rinvio di questa discussione al pomeriggio per le perplessità sorte nel suo Gruppo in merito ad alcune disposizioni contenute nel provvedimento.

F I O R E . Io non ho che da ripetere quanto ho già affermato stamane. Il provvedimento, purtroppo, ci viene sottoposto proprio all'ultimo momento ed in una formulazione sulla quale avremmo molto da obiettare. Ad esempio, l'articolo 1, al terzo comma, esclude la collaborazione delle Commissioni comunali per quanto riguarda le nuove iscrizioni negli elenchi nominativi dei lavoratori, mentre invece tale collaborazione era prescritta dalla legge precedente, e la sua necessità è stata anche confermata da una sentenza del Consiglio di Stato. All'articolo 4, poi, viene abolita l'addizionale per spese di accertamento dei contributi agricoli unifi-

78<sup>a</sup> SEDUTA (12 febbraio 1963)

cati, ma la stessa è praticamente addossata ai lavoratori, in quanto è previsto un contributo delle gestioni previdenziali per far fronte alle spese suddette.

Tali osservazioni dovrebbero, in realtà, indurci a non concedere il nostro assenso al provvedimento; senonchè, data l'urgenza della situazione, lo approveremo, pur con tutte le riserve già espresse. Presento però, assieme ai colleghi Giuseppina Palumbo, Bitossi e Di Prisco, il seguente ordine del giorno:

« La 10<sup>a</sup> Commissione del Senato, esaminato il disegno di legge n. 2566, impegna il Governo a richiedere anche per le nuove iscrizioni il parere delle Commissioni comunali, che costituiscono organo primario nella formazione degli elenchi anagrafici in base alla legge 8 febbraio 1945, n. 75 ».

S A L A R I , Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Non ho nulla da obiettare all'ordine del giorno, in quanto esso, in fondo, non fa che ribadire il contenuto del provvedimento; nessuno, infatti, ha mai pensato di escludere la competenza delle Commissioni comunali in materia. Potrei semmai eccepire la superfluità dell'ordine del giorno medesimo; e mi sarebbe facile dimostrare la mia asserzione, ponendo il contenuto dell'articolo 1 in relazione con tutta la legislazione vigente.

Comunque, poichè il poco tempo a nostra disposizione non ci consente di addentrarci in analisi troppo approfondite, dichiaro, a nome del Governo, di accettare l'ordine del giorno.

PRESIDENTE, relatore. Come è già stato detto, i quattro articoli del disegno di legge rappresentano uno stralcio dal disegno di legge originario — il cui accoglimento presentava delle difficoltà — e sono stati approvati, praticamente all'unanimità, dall'altro ramo del Parlamento.

Il senatore Fiore ha fatto un'osservazione esatta. Non sono però soltanto i lavoratori che contribuiscono alle spese di accertamento dei contributi agricoli unificati; essi, infatti, versano solo il 25 per cento della contribuzione, mentre il rimanente 75 per cento fa carico ad altri.

Non spendo quindi altre parole per rinnovare il mio invito alla Commissione a voler approvare il disegno di legge, il quale permetterà agli addetti al servizio dei contributi agricoli unificati di percepire il giusto compenso per la loro opera.

SALARI, Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale. Mi associo all'invito dell'onorevole Presidente, affinchè la Commissione dia il proprio voto favorevole al disegno di legge.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Nelle provincie in cui, alla data del 25 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dei contributi agricoli unificati basato sull'impiego medio presunto di manodopera per ettaro-coltura, gli elenchi nominativi dei lavoratori in vigore alla suddetta data del 25 giugno 1962 costituiscono, sino alla fine dell'annata agraria 1964-65 e salva nuova diversa disciplina legislativa della materia, titolo valido per il conseguimento da parte dei lavoratori, alle prestazioni.

Sino alla stessa data rimangono altresì valide le attribuzioni di giornate effettuate per le singole categorie di lavoratori per l'annata agraria 1960-61, ai sensi dell'articolo 14 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Per le nuove iscrizioni provvede il Servizio contributi agricoli unificati a seguito di domanda del lavoratore.

Per le cancellazioni, provvede d'ufficio il Servizio contributi agricoli unificati quando accerti che l'interessato ha perduto il titolo alla iscrizione in elenco, sentite le Commissioni comunali di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75.

78<sup>a</sup> SEDUTA (12 febbraio 1963)

Per le variazioni previste dai due commi precedenti, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, riguardanti la pubblicazione degli elenchi e la impugnativa delle oro risultanze.

Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo non si applicano nei confronti dei avoratori a rapporto fisso e dei mezzadri e coloni parziari.

(È approvato).

#### Art. 2.

Nelle provincie in cui, antecedentemente alla data del 26 giugno 1962, era in vigore il sistema di accertamento dell'impiego medio presunto di manodopera per ettaro-coltura, i datori di lavoro dell'agricoltura sono tenuti, per ciascuna delle annate agrarie 1961-62, 1962-63 e 1963-64, a corrispondere, a titolo di acconto, un contributo pari all'80 per cento dell'importo dei contributi accertati per gli stessi terreni, nell'annata agraria 1960-61, salvo conguaglio attivo o passivo con le somme che risulteranno dovute in base all'impiego di manodopera accertato in ciascun anno per gli stessi terreni.

(È approvato).

#### Art. 3.

I contributi agricoli unificati dovuti per i salariati fissi e per i coloni e mezzadri restano determinati in quote capitarie annue ragguagliate a 300 giornate per i salariati fissi ed a 240 giornate per ogni componente il nucleo mezzadrile e colonico stabilmente addetto alla lavorazione del fondo.

(È approvato).

#### Art. 4.

A decorrere dal 1º gennaio 1963, è abolita l'addizionale per spese di accertamento dei contributi agricoli unificati prevista dall'articolo 9 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

A decorrere dalla stessa data, alle spese per l'accertamento dei contributi e dei soggetti aventi diritto alle prestazioni previdenziali, si fa fronte con un contributo delle gestioni previdenziali interessate, da stabilirsi annualmente con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

(È approvato).

Metto ora in votazione l'ordine del giorno presentato dai senatori Fiore, Bitossi, Giuseppina Palumbo e Di Prisco, accettato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 19.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari